Linee guida per l'istituzione, il monitoraggio e la disattivazione dei Laboratori di Ricerca Dipartimentali e Interdipartimentali

1. Disposizioni generali

L'Università degli Studi Roma Tre (d'ora in avanti "Università" o anche "Ateneo"), nel rispetto dei fini istituzionali ed in conformità ai principi generali della Costituzione, della normativa nazionale e del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura attraverso la ricerca, la formazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di Ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali.

Le presenti linee guida disciplinano le azioni da intraprendere per l'istituzione, il monitoraggio e la disattivazione dei "Laboratori di Ricerca" (d'ora in avanti anche "Laboratori"), nonché le responsabilità e i compiti del "Responsabile Scientifico" del Laboratorio di Ricerca.

È fatta salva la possibilità per ogni Laboratorio di Ricerca di adottare ulteriori atti organizzativi interni, in ragione di specifiche esigenze gestionali scientifiche e/o tecniche, purché non contengano indicazioni in contrasto con le presenti linee guida.

2. Definizione di Laboratorio di Ricerca

Facendo riferimento alla letteratura in materia *(ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures, PIANO NAZIONALE PER LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA, 2021-2027*), per Laboratorio di Ricerca si intende una unità organizzativa (centro, struttura, ambiente o spazio) che mette a disposizione risorse, attrezzature, servizi e competenze avanzate utilizzati dalla comunità scientifica universitaria e da altre parti interessate per condurre attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, in qualsiasi ambito disciplinare.

I Laboratori di cui alle presenti linee guida:

- devono svolgere prevalentemente attività di ricerca, eventualmente combinata con attività di didattica, servizio e trasferimento tecnologico;
- comprendono attrezzature scientifiche rilevanti, o insiemi di strumenti e risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi e informazioni scientifiche strutturate, nonché infrastrutture materiali e digitali, inclusi sistemi di dati e calcolo, reti di comunicazione e ogni altra risorsa necessaria alla conduzione di attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- possono insistere in un unico luogo fisico oppure essere organizzati secondo modelli distribuiti, attraverso il coordinamento di risorse fisiche, strumentali e digitali assegnate a più sedi, strutture o ambiti disciplinari;
- sono costituiti da una o più unità di ricerca composte da professori e ricercatori dell'Ateneo. Nell'ambito delle attività del Laboratorio operano altresì il personale tecnico e i tecnologi dell'Ateneo, ciascuno secondo le competenze e le funzioni previste dall'ordinamento e dall'organizzazione dell'Ateneo, a supporto delle attività di ricerca e di servizio, della gestione e della manutenzione delle dotazioni strumentali del Laboratorio. Può inoltre collaborare alle attività del Laboratorio altro personale strutturato dell'Ateneo, nonché

personale non strutturato appartenente ad altri enti o istituzioni, pubbliche o private, purché ciò sia previsto da specifici accordi o convenzioni con gli enti di provenienza.

Il Laboratorio di Ricerca presenta caratteristiche dimensionali, organizzative e tecniche coerenti con le attività scientifiche svolte (ricerca, ed eventualmente servizi, trasferimento tecnologico, didattica) e può essere collocato in uno o più spazi. In relazione alle esigenze organizzative e scientifiche, più Laboratori di Ricerca possono condividere spazi fisici, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e favorire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti, ricercatori e personale tecnico alle attività di ricerca.

Ogni Laboratorio di Ricerca è coordinato da un Responsabile Scientifico fra il personale docente dell'Ateneo, coadiuvato da un referente tecnico-amministrativo. Ciascun docente o ricercatore può assumere il ruolo di Responsabile Scientifico di un solo Laboratorio di Ricerca.

3. Istituzione dei Laboratori di Ricerca

La richiesta di istituzione di un Laboratorio di Ricerca è presentata al Consiglio di Dipartimento da un professore di prima o seconda fascia o da un ricercatore del Dipartimento che assume contestualmente il ruolo di Responsabile Scientifico del Laboratorio. L'istituzione di un Laboratorio di Ricerca è proposta mediante la compilazione del modulo (Allegato 1) che costituisce parte integrante delle presenti linee guida. Il modulo di richiesta di istituzione contiene le informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria e dell'iter di approvazione del Laboratorio:

a) proposta di denominazione del Laboratorio;
b) nominativo del Responsabile Scientifico;
c) nominativo del referente tecnico-amministrativo;
d) collocazione, comprensiva di indirizzo, edificio, piano/i, stanza/e;
e) settore/i scientifico-disciplinare/i (SSD), settori e sottosettori ERC;
f) descrizione dell'attività di ricerca;
g) progetti di ricerca finanziati mediante bandi competitivi nazionali e internazionali, ovvero attività in conto terzi;
h) strumentazione di ricerca disponibile nel Laboratorio;
i) l'elenco del personale docente, ricercatore e TAB coinvolto nelle attività del Laboratorio;
j) il curriculum vitae e l'elenco completo delle pubblicazioni del Responsabile Scientifico.

Il Consiglio di Dipartimento esprime un parere in ordine all'istituzione del Laboratorio di Ricerca e valuta la richiesta sulla base dell'attività di ricerca del Responsabile Scientifico, nonché del piano operativo delle progettualità che si intende sviluppare, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria, nonché della disponibilità e adeguatezza degli spazi destinati al Laboratorio nell'ambito di quelli già nella disponibilità del Dipartimento, e della coerenza tra l'attività di ricerca del Laboratorio, il profilo scientifico del personale coinvolto e la *mission* del Dipartimento.

In caso di approvazione, la Segreteria per la Ricerca del Dipartimento trasmette l'Allegato 1 e la relativa delibera del Consiglio alla Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza ai fini dell'avvio della successiva istruttoria.

L'istruttoria è svolta dalla Struttura di coordinamento dei Tecnologi e dei Tecnici, congiuntamente al Prorettore con delega per il coordinamento delle attività di ricerca scientifica, che verificano la coerenza scientifica e la completezza della proposta rispetto ai criteri previsti dalle presenti linee guida.

Potranno essere richieste al Responsabile Scientifico proponente integrazioni alla documentazione qualora uno o più elementi risultino incompleti o non adeguatamente documentati.

Saranno comunque escluse le proposte di istituzione di Laboratori di Ricerca che presentino una o più delle seguenti condizioni:

a) istituzione del Laboratorio di Ricerca da parte del solo Responsabile Scientifico, in assenza di ulteriore personale strutturato coinvolto nelle attività del Laboratorio;
b) responsabilità scientifica affidata a un docente o ricercatore già Responsabile Scientifico di un altro Laboratorio di Ricerca attivo;
c) istituzione del Laboratorio di Ricerca quando esso si identifichi sostanzialmente con un singolo progetto di ricerca finanziato, nazionale o internazionale, caratterizzato da una durata temporale definita. L'istituzione del Laboratorio deve essere giustificata da attività e linee di ricerca pregresse e continuative, che permangano indipendentemente dalla conclusione dei singoli progetti finanziati.
d) evidente sovrapposizione, in termini di ambiti scientifici (SSD e ERC), personale coinvolto, progetti di ricerca e produzione scientifica con Laboratori di Ricerca già attivi presso l'Ateneo;
e) assenza di adeguata documentazione attestante l'effettiva attività di ricerca svolta dal Responsabile Scientifico;
f) incoerenza tra gli spazi e la strumentazione indicati e le attività di ricerca dichiarate.

La proposta di istituzione è presentata al Senato Accademico che esprime un parere motivato e la trasmette al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito. A seguito dell'approvazione, il Laboratorio è inserito nell'Anagrafe di Ateneo.

In caso di rilievi da parte del Senato Accademico, verrà trasmessa al Responsabile Scientifico e alla Segreteria per la Ricerca del Dipartimento la relativa delibera contenente le motivazioni.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato al Responsabile Scientifico e alla Segreteria per la Ricerca del Dipartimento entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della richiesta alla Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza.

4. Responsabile Scientifico del Laboratorio di Ricerca

Il Responsabile Scientifico del Laboratorio di Ricerca è il professore di prima o seconda fascia o il ricercatore dell'Ateneo che propone l'istituzione del Laboratorio.

Per ciascun Laboratorio di Ricerca è previsto un unico Responsabile Scientifico. Qualora la proposta di istituzione sia presentata congiuntamente da due professori o ricercatori dell'Ateneo, uno di essi assume il ruolo di Responsabile Scientifico, mentre l'altro assume il ruolo di Responsabile Scientifico Vicario.

Ciascun professore o ricercatore può assumere il ruolo di Responsabile Scientifico di un solo Laboratorio di Ricerca.

Il professore o ricercatore designato quale Responsabile Scientifico Vicario non può assumere il ruolo di Responsabile Scientifico o di Vicario di un altro Laboratorio di Ricerca.

Il Responsabile Scientifico assicura il coordinamento delle attività di ricerca, promuove la valorizzazione delle risorse scientifiche disponibili e cura il raccordo tra i soggetti coinvolti nelle attività del Laboratorio. Il Responsabile Scientifico non assume automaticamente il ruolo di Responsabile ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non sostituisce le figure individuate dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo in materia di sicurezza, cui restano attribuiti i relativi obblighi e adempimenti.

Il Responsabile Scientifico, nell'ambito delle proprie competenze, svolge i seguenti compiti:

a) coordina e supervisiona le attività di ricerca svolte nel Laboratorio, favorendo lo sviluppo di collaborazioni scientifiche e interdisciplinari;
b) definisce le procedure per l'utilizzo appropriato delle strumentazioni e delle risorse scientifiche assegnate al Laboratorio in accordo col Responsabile ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in coerenza con le finalità di ricerca e vigila personalmente o delegando altri componenti del laboratorio (personale di cui all'elenco 3.i) sul loro rigoroso rispetto;
c) segnala alle strutture competenti eventuali esigenze relative all'acquisizione, alla manutenzione o all'adeguamento delle attrezzature e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca, quantificando una stima economica dell'intervento richiesto e indicando l'eventuale copertura finanziaria;
d) mantiene aggiornate le informazioni relative alla composizione, alle attività scientifiche e alle principali dotazioni del Laboratorio;
e) trasmette annualmente alla Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza, tramite le Segreterie per la Ricerca dipartimentali, le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio dei Laboratori di Ricerca;
f) autorizza, secondo le modalità definite dalla struttura di riferimento e nel rispetto della normativa vigente, l'accesso al Laboratorio e l'utilizzo delle relative risorse da parte di personale interno all'Ateneo o di soggetti esterni laddove previsti da accordi di collaborazione o convenzioni.

5. Laboratori di Ricerca Interdipartimentali

Si intende interdipartimentale il Laboratorio di Ricerca la cui costituzione è promossa da docenti che fanno parte di due o più Dipartimenti dell'Università.

I Laboratori di Ricerca Interdipartimentali svolgono attività di ricerca su tematiche di comune interesse, mediante l'integrazione di competenze e l'impiego condiviso di risorse umane, strumentali e logistiche.

Nel caso del Laboratorio di Ricerca Interdipartimentale, la richiesta di istituzione dovrà essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti proponenti. Le relative delibere devono:

- definire la sede fisica del Laboratorio Interdipartimentale che può insistere in spazi assegnati a uno o più Dipartimenti fra quelli proponenti;
- definire la sede amministrativa del Laboratorio Interdipartimentale, identificata in uno dei Dipartimenti proponenti, con il compito di assicurare il corretto svolgimento delle attività amministrative e contabili;
- individuare e disciplinare gli apporti di ciascun Dipartimento alla realizzazione e al funzionamento del Laboratorio Interdipartimentale, specificando in particolare gli spazi, le attrezzature, le risorse organizzative e il personale messi a disposizione, nonché l'impegno e il contributo garantiti da ciascuna struttura;
- indicare i rispettivi Responsabili Scientifici;
- definire le modalità di gestione economico-finanziaria del Laboratorio Interdipartimentale e individuare il referente tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento sede amministrativa del Laboratorio (Segretario per la Ricerca o suo delegato).

In caso di approvazione, la Segreteria per la Ricerca del Dipartimento sede amministrativa del Laboratorio trasmette il modulo di istituzione (Allegato 2) e le relative delibere dei Consigli alla Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza ai fini dell'avvio della successiva istruttoria.

L'istruttoria successiva si svolge secondo le modalità di cui all'art. 3.

Il Laboratorio di Ricerca Interdipartimentale può essere disattivato mediante delibera di almeno uno dei Consigli dei Dipartimenti partecipanti qualora vengano meno le condizioni che ne hanno motivato l'istituzione o i requisiti necessari al suo mantenimento in attività.

Le delibere di disattivazione dovranno disciplinare le modalità di cessazione delle attività e la gestione delle risorse comuni e dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza per il conseguente aggiornamento dell'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca.

6. Anagrafe dei Laboratori di Ricerca

Al fine di produrre un quadro completo delle numerose strutture e attività dell'Ateneo nel campo della ricerca di base e applicata ed una vetrina delle competenze da esporre per i soggetti esterni, è stata costituita un'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca, unica per tutto l'Ateneo. Tale Anagrafe intende offrire un quadro completo e aggiornato dei Laboratori di Ricerca attivi in Ateneo, consentendone la condivisione all'interno dell'Ateneo e la valorizzazione verso l'esterno, monitorandone le prestazioni e la produttività con il fine di adeguarli in modo continuo alle esigenze della ricerca competitiva.

La Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza cura l'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca dell'Università nelle diverse fasi di istituzione, monitoraggio e disattivazione, apportando le eventuali modifiche necessarie al fine di garantire la completezza, l'aggiornamento e la visibilità dei dati relativi ai Laboratori di Ricerca.

7. Monitoraggio dell'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca

Al fine di garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca dell'Ateneo, la Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza effettua un monitoraggio annuale finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti previsti dalle presenti linee guida e dell'effettivo svolgimento delle attività di ricerca. In particolare:

a) eventuali variazioni relative alla composizione del Laboratorio, al Responsabile Scientifico e al personale coinvolto nelle attività di ricerca;
b) eventuali variazioni relative agli spazi assegnati al Laboratorio, alle attrezzature, alle infrastrutture e alle risorse scientifiche disponibili;
c) le attività di ricerca svolte e le principali evidenze dell'attività scientifica del Laboratorio di Ricerca, a titolo esemplificativo, pubblicazioni scientifiche, monografie, tesi di dottorato, partecipazione a progetti di ricerca finanziati o presentati nell'ambito di bandi competitivi, nonché ogni altra documentazione idonea ad attestare lo svolgimento di attività di ricerca;
d) eventuali modifiche organizzative o altre informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca.

La Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza richiede annualmente alle Segreterie per la Ricerca dei Dipartimenti di effettuare il monitoraggio dei Laboratori di Ricerca attivi ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe (Allegato 3). Il Dipartimento attesta annualmente la permanenza dei requisiti e l'attività svolta dai Laboratori di Ricerca mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento.

Nel caso di Laboratorio di Ricerca Interdipartimentale, tale permanenza dei requisiti dovrà essere attestata mediante deliberazione dei Consigli di tutti i Dipartimenti coinvolti.

Qualora intervengano, al di fuori delle attività di monitoraggio annuale, variazioni relative al Responsabile Scientifico o alla sede del Laboratorio di Ricerca, la Segreteria per la Ricerca del Dipartimento deve comunicare tempestivamente alla Direzione Ricerca, Innovazione e Trasparenza tali variazioni ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe dei Laboratori di Ricerca.

8. Disattivazione del Laboratorio di Ricerca

Qualora, a seguito delle attività di monitoraggio annuale, il Laboratorio di Ricerca risulti inattivo per almeno due anni in termini di attività di ricerca, ovvero non risulti qualificante ai fini delle attività istituzionali dichiarate in fase di approvazione e/o aggiornamento, il Consiglio di Dipartimento ne delibera la disattivazione nei seguenti casi:

a) cessazione dal servizio del Responsabile Scientifico, qualora non venga individuato un nuovo Responsabile Scientifico;
b) mancata documentazione di attività di ricerca nel monitoraggio annuale del Laboratorio. Ai fini della valutazione, costituiscono evidenze dell'attività scientifica, a titolo esemplificativo, pubblicazioni scientifiche, monografie, tesi di dottorato, partecipazione a progetti di ricerca finanziati o presentati nell'ambito di bandi competitivi, nonché ogni altra documentazione idonea ad attestare lo svolgimento di attività di ricerca;

c) presenza del solo Responsabile Scientifico quale unico componente del Laboratorio.

La proposta dipartimentale di disattivazione del Laboratorio è presentata alla Struttura di coordinamento dei Tecnologi e dei Tecnici che, congiuntamente al Prorettore con delega per il coordinamento delle attività di ricerca scientifica, avvia la successiva istruttoria.

La proposta di disattivazione viene quindi presentata al Senato Accademico che esprime un parere motivato e la trasmette al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito, ai fini del successivo aggiornamento dell'Anagrafe.

Allegati

Allegato 1: Modulo di istituzione di Laboratorio di Ricerca Dipartimentale

Allegato 2: Modulo di istituzione di Laboratorio di Ricerca Interdipartimentale

Allegato 3: Modulo di monitoraggio annuale di Laboratorio di Ricerca